



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI ACEA S.p.A.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ACEA S.p.A.(di seguito la "Società"), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n.2.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 3 novembre 2000, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

ARTICOLO 2

Intervento in Assemblea

1. All'Assemblea hanno la possibilità di intervenire esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione che a tal fine sono invitati a far pervenire all'Ufficio Societario, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, la richiesta di intervento almeno due giorni prima dell'adunanza.
2. Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società e delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Il Presidente può farsi altresì assistere da esperti esterni appositamente invitati ai lavori assembleari.

ARTICOLO 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno mezz'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, sono invitati a far pervenire la documentazione comprovante tali poteri all'Ufficio Societario, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, due giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 4

Accesso ai locali in cui si svolge all'Assemblea

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

3. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso in sala e il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal Presidente, ad eccezione di quelle apparecchiature che servano da agevolare i lavori di verbalizzazione. Della messa in funzione di dette apparecchiature sarà data apposita informativa da parte del Presidente.

ARTICOLO 5

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

2. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

ARTICOLO 6

Sospensione dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

ARTICOLO 7

Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. Questi ultimi devono essere chiari e concisi, attinenti alle materie poste all'ordine del giorno e devono essere svolti nel tempo previsto al successivo punto 7.3. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata al tavolo della presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione sul relativo argomento

all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascuna azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno della durata massima di dieci minuti primi (10').

4. Il Presidente dell'Assemblea o, suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle Società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi

può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Sono consentiti interventi di replica da parte degli azionisti di durata non superiore a cinque minuti primi (5'). Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

ARTICOLO 8

Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

3. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

4. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

5. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

6. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.